

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AL TITOLO UNIVERSITARIO DI

EDUCATORE PROFESSIONALE SOCIO SANITARIO

A chi è rivolto

In attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2011 che recepisce l'Accordo Stato Regioni del 10 febbraio 2011, la Giunta Regionale con Delibera n. 2817 del 10/02/2020 ha emanato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria relativamente alla professione sanitaria riabilitativa di Educatore professionale socio sanitario.

Il riconoscimento dell'equivalenza riguarda esclusivamente quei titoli del pregresso ordinamento che non sono stati dichiarati equipollenti al diploma universitario dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99 per la Professione Sanitaria di Educatore Professionale, nonché ai sensi della L. 145/2018 e s.m.i..

I possessori di tali titoli già equipollenti non devono presentare alcuna domanda.

Chi può presentare la domanda

Possono partecipare all'avviso pubblico tutti i cittadini interessati ad ottenere il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio a quello universitario di **Educatore professionale socio sanitario**.

I titoli che possono essere ammessi alla procedura di valutazione del riconoscimento dell'equivalenza devono possedere le seguenti caratteristiche:

- devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
- devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione del decreto di individuazione del profilo professionale relativo al diploma universitario di educatore professionale;
- devono essere riconducibili esclusivamente alla Professione Sanitaria di Educatore Professionale, in applicazione del comma 2 dell'art. 4 della L. 42/99, e del relativo profilo emanato con Decreto del Ministero della Sanità n. 520 dell'8 ottobre 1998;
- devono aver consentito l'esercizio professionale in conformità all'ordinamento allora in vigore; (art. 5, c. 2, D.P.C.M. 26.7.2011)

i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione Siciliana o da altri Enti preposti (Enti pubblici e privati comunque autorizzati dalla Regione) allo scopo della medesima Regione, e svolti esclusivamente nell'ambito del territorio regionale.

Titoli esclusi dalla procedura di valutazione del riconoscimento

Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);

- b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
- c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
- d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
- e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
- f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
- g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
- i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
- j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
- k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
- m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
- n) diplomi di infermiera volontaria di Croce Rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
- o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti al diploma universitario ai sensi delle normative vigenti:

- a) DM 27-7-2000 (*Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2000, n. 195*) "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base", come integrato dal DM 22-6-2016 (*Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/8/2016*) "Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante "Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base";
- b) DM 29-3-2001 n. 182 (*Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2001, n. 115*) "Regolamento concernente la individuazione della figura del tecnico della riabilitazione psichiatrica";
- c) Legge n. 145 del 30/12/2018, comma 539 (*Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302 - S.O. n. 62*): "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" così come modificato dalla Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 465 (*Supplemento ordinario n. 45/L del 30.12.2019 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 304*): "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022".

Come partecipare

La domanda potrà essere spedita:

- a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
 Dipartimento ASOE
 Servizio 2 "Formazione"
 via Mario Vaccaro, 5
 90141 PALERMO

indicando sulla busta l'oggetto della procedura: **“Domanda di riconoscimento dell'equivalenza al titolo universitario di educatore professionale socio sanitario – L. 42/99”**.

oppure

b) a mezzo posta elettronica certificata (PEC), utilizzabile per i possessori di casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it indicando nell'oggetto: **“Domanda di riconoscimento dell'equivalenza ai titoli universitari dell'area sanitaria – L. 42/99”**.

La domanda e tutti i documenti allegati alla stessa dovranno essere sottoscritti dall'istante e inviati via PEC esclusivamente in formato PDF.

Il pagamento della marca da bollo sarà dovrà essere assolto nel seguente modo:

- apposizione della marca da bollo sul frontespizio della domanda;
- annullamento della marca da bollo;
- scannerizzazione in formato pdf del modulo di domanda debitamente compilato e sottoscritto dall'istante da quale si evinca l'avvenuto annullamento della marca da bollo.

La modulistica in formato word è disponibile al seguente indirizzo:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_AreeTematiche/PIR_Equivalenzatitoliprofessionisanitarie

Per ulteriori informazioni:

scrivere a: formazione.sanita@regione.sicilia.it;

contattare lo 0917079245 il mercoledì e il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00